

Le novità per il settore pubblico a seguito della pubblicazione in G.U. del dlgs 50/2016

Salute e sicurezza sotto la lente

Appalti, conta l'offerta economicamente più vantaggiosa

DI LORENZO FANTINI*

La da tempo attesa rivisitazione della disciplina applicabile ai c.d. appalti pubblici è stata, infine, realizzata con la pubblicazione (nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 91, del 1° aprile 2016) del dlgs n. 50/2016, recante attuazione nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Di conseguenza, la normativa che regolamenta l'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e che identifica le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali di cui al dlgs n. 163/2003, e successive modifiche e integrazioni, di seguito, è stata sostituita da quella del dlgs n. 50/2016, che diviene il paradigma di riferimento degli operatori.

In particolare, il dlgs n. 163/2003 è stato totalmente abrogato a far data dalla pubblicazione del «nuovo codice degli appalti» mentre il relativo Regolamento di esecuzione ha solo in parte cessato di avere efficacia rimanendo in diverse sue parti vigore con una tempistica in molti casi non preventivabile, essendo spesso legata alla tempestività della elaborazione e pubblicazione dei molti provvedimenti di attuazione che il dlgs 50/2016 contempla.

Una prima, ovviamente sommaria (vale a dire con ogni riserva di approfondimento), ricognizione delle novità di potenziale e maggiore impatto in materia di salute e

sicurezza, porta a segnalare:

- il cambiamento della tecnica legislativa utilizzata per disciplinare la materia, atteso che il dlgs n. 50/2016 non prevede un Regolamento di attuazione ma una serie di provvedimenti, aventi spesso la forma delle linee guida di carattere generale, che verranno elaborate dall'Autorità anticorruzione, il cui ruolo diviene quindi assolutamente centrale, e recepite in atti a valore normativo (usualmente in decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), previo passaggio nelle commissioni parlamentari;

- il superamento del criterio di scelta fondato sul «massimo ribasso» a favore di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale è l'unica utilizzabile in taluni settori (es.: servizi di pulizia, sociali e assistenziali, scolastici, ristorazione ospedaliera);

- la rivisitazione dei sistemi di qualificazione delle imprese che ambiscono a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni, ora fondati su elementi premianti particolarmente significativi, alcuni dei quali (art. 37 del dlgs n. 50/2016) riservati alle centrali di committenza, anch'esse tenute a qualificarsi. Ciò all'evidente scopo di favorire l'affidamento dei servizi, lavori e forniture «pubbliche» a soggetti seri e in grado di svolgere le attività in modo efficace;

- l'identificazione di un limite ai subappalti nella misura del 30% dell'importo complessivo dei lavori, servizi e forniture (art. 105, comma 2, del dlgs n. 50/2016), quando nelle

stesure precedenti del testo di legge si era prospettata addirittura la possibilità di subappaltare l'intera attività;

- l'introduzione, in piena coerenza con il rilievo attribuito al potenziamento di meccanismi di qualificazione dei contractors della Pubblica amministrazione, del meccanismo del «Rating reputazionale», fondato sulla storia dell'impresa, vale a dire sulla correttezza dei suoi comportamenti in passato il quale prevede, ad esempio, l'esclusione da appalti e subappalti delle imprese condannate in via definitiva per alcuni reati (tra i quali il lavoro minorile);

- l'identificazione di un limite piuttosto elevato (un milione di euro di valore) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per mezzo della consultazione negoziale di un numero di dieci aziende, senza necessità di bando;

- la previsione (art. 23, comma 16, dlgs 50/2016) che il costo del lavoro, nei contratti per lavori, servizi e forniture, venga determinato in base ad apposite tabelle annuali del Ministero del lavoro, sulla base della contrattazione collettiva di riferimento, se del caso (in ipotesi di assenza del contratto collettivo di settore) anche avuto riguardo al contratto collettivo applicabile in settori merceologici vicini;

- la necessità di inserire nei documenti di gara l'identificazione delle «specifiche tecniche» delle prestazioni offerte (art. 68, dlgs n. 50/2016), dirette ad evidenziare la qualità delle prestazioni in termini di organizzazione e competenze;

- il mantenimento (per-